



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Provincia di TORINO

PIANO PARTICOLAREGGIATO A DESTINAZIONE TERZIARIO E COMMERCIALE CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.

ai sensi della L.R. 56/77 art. 17 co. 5

ELABORATO

D

DATA

dicembre 2019

AGGIORNAMENTO

- FEBBRAIO 2020
- MAGGIO 2020
-

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA RISPETTO NORME ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROTOCOLLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

PROGETTISTA : Arch. MASSIMO CAVALLARO

C.so Nuova Italia n. 136

13048 Santhià (VC)

TEL. 0161/ 923728

P. IVA 01704690021

C.F. CVL MSM 59R01 I337 B

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.	RELAZIONE TECNICA RISPETTO NORME ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5
1.1	CRITERI GENERALI	5
1.2	SCELTE PROGETTUALI	6
1.3	VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI	6
4.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12

RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE NORME DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. PREMESSE

L'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 3 prescrive che ai progetti trasmessi al Comune riguardanti edifici pubblici o aperti al pubblico siano allegate una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Il D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici all'art. 20 - Elaborati tecnici - stabilisce che gli elaborati di progetto evidenzino le soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al citato regolamento; richiede inoltre la redazione di una specifica relazione contenente la descrizione delle scelte progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. L'art. 21 - Verifiche - prescrive che, in attuazione dell'art. 24, quinto comma, della legge 5.2.1992, n. 104, ai progetti degli edifici, spazi e servizi pubblici sia allegata una dichiarazione del progettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso giustificando eventuali deroghe o soluzioni alternative.

Nelle pagine seguenti si riportano la relazione e la dichiarazione di conformità.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel progetto in questione, al fine di ottemperare all'eliminazione delle barriere architettoniche, si è tenuto conto della seguente legislazione:

- Legge 9 Gennaio 1989, n.13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - e successivi aggiornamenti;
- D.M. 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Circolare Min. Il. pp. 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.: circolare esplicativa della legge n. 13;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

L'intervento previsto rientra tra quelli indicati al titolo II "aree edificabili, opere di urbanizzazione, e opere di arredo urbano" del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503; le prescrizioni da osservare sono precisate negli articoli seguenti:

- art. 3 Aree edificabili;
- art. 4 Spazi pedonali con rimando ai punti 4.2.1, 4.2.2, 8.2.1, 8.2.2 del DM 236/1989;
- art. 5 Marciapiedi con rimando ai punti 4.2.2 e 8.2.2 del DM 236/1989;
- art. 7 Scale e rampe con rimando ai punti 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10 del DM 236/1989;
- art. 9 Arredo urbano con rimando all'art. 4 del DM 236/1989;
- art. 10 Parcheggi con rimando ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del DM 236/1989;
- art. 13 Norme generali per gli edifici;
- art. 14 Modalità di misura;
- art. 15 Unità ambientali e loro componenti;
- art. 16 Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.

3. RELAZIONE TECNICA RISPETTO NORME ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L. n. 13 del 91.01.1989 e D.M. n. 236 del 14.06.1989

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati ed opere di urbanizzazione, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

1.1 Criteri generali

La realizzazione della piastra commerciale e delle sue aree di pertinenza della presente relazione sono ubicate in comune di San Maurizio Canavese, area denominata Tn6 oggetto di P.P. e Variante parziale è racchiusa tra via San Riccardo Pampuri, via Fatebenefratelli e via Madonna della Neve e sono di proprietà privata.

L'intervento prevede l'inserimento di una struttura prefabbricata destinata alla vendita alimentare e la realizzazione di aree destinate in parte a parcheggio privato e le restanti aree destinate a parcheggio assoggettato ad uso pubblico con annesse relative zone di manovra e corsia a doppio senso, relativi impianti di illuminazione e reti idriche bianche e nere.

Ai sensi del D.P.R. n. 503/1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, per tale intervento è richiesto il soddisfacimento dei seguenti livelli di qualità esclusivamente per le opere di sistemazione degli spazi esterni:

- Accessibilità** degli spazi interni
- Accessibilità** degli spazi esterni di pertinenza
- Accessibilità** degli spazi pedonali
- Accessibilità** dei marciapiedi
- Accessibilità** degli attraversamenti pedonali
- Accessibilità** delle scale e rampe
- Accessibilità** dei servizi igienici pubblici
- Accessibilità** dell'arredo urbano
- Accessibilità** dei parcheggi
- Accessibilità** della circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone disabili
- Accessibilità** dei contrassegni speciali

1.2 Scelte progettuali

Le opere in progetto tengono conto di quanto previsto agli articoli di cui sopra ed ai punti del D.M. n. 236/1989 a cui gli stessi fanno riferimento per le specifiche tecniche di costruzione.

1.3 Verifica dei requisiti richiesti

Sono di seguito elencati gli articoli del D.P.R. 503/1996 ed i punti del D.M. 236/1989 interessati e per ciascuno di essi è verificata la conformità rispetto alle opere previste in progetto. I punti relativi ad opere, materiali o elementi non inerenti all'intervento sono stati trascurati.

SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA - art. 13 - 16

Gli spazi esterni di pertinenza degli edifici aperti al pubblico necessitano che il requisito di accessibilità sia soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Gli articoli prevedono che per tali spazi esterni e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgano le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del D.M. n.236/1989.

Punti 4.2.1 e 8.2.1 Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Nel progetto sono previsti percorsi pedonali con marciapiedi e camminamenti di accesso alla piastra commerciale dalle dimensioni di 1,50 metri di larghezza, perfettamente in piano e con rampe di accesso con pendenza pari al 5%.

Il resto dell'area è interamente percorribile e posta alla stessa quota della viabilità comunale.

Punti 4.2.2 e 8.2.2 Pavimentazioni

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

La norma richiede una pavimentazione pedonale antisdrucchiolevole il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della BritishCeramicResearchAssociation Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

Nel progetto sono previste pavimentazioni in autobloccanti che rispettano la norma.

Punti 4.2.3 e 8.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Nel progetto sono previsti su 192 posti auto complessivi, di cui 41 assoggettati ad uso pubblico, n. 3 posti auto riservati a persone disabili di dimensioni 3,20 x 5,00 metri e n. 2 posti auto per donne incinta di dimensioni 2,50 x 5,00 metri, posti in prossimità dell'ingresso della piastra commerciale.

SPAZI PEDONALI - art. 4

L'articolo prescrive la presenza di un percorso pedonale accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche ai disabili.

Il progetto non prevede modifiche alle quote altimetriche esistenti che non presentano pendenze superiori all'8% pertanto, tutti gli spazi sono fruibile anche ai disabili.

È garantita l'accessibilità agli spazi pedonali attraverso la presenza di un percorso costituito da marciapiedi in masselli autobloccanti con andamento pianeggiante, agevolmente fruibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

Punti 4.2.1. e 8.2.1 Percorsi

La norma prevede per il percorso una larghezza minima di 90 cm da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Il percorso pedonale realizzati in progetto, denominato camminamento, ha una larghezza di 1,50 m ed è realizzato in piano e alla stessa quota della viabilità interna, opportunamente segnalato e perimetrato da apposita segnaletica orizzontale.

Punti 4.2.2 e 8.2.2 Pavimentazioni

La norma richiede una pavimentazione pedonale antisdrucchiolevole con coefficienti di attrito stabiliti al punto 8.2.2.

Nel progetto sono previste pavimentazioni in autobloccanti che rispettano la norma.

Punti 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13

Il progetto non prevede impianti meccanici di sollevamento.

MARCIAPIEDI - art. 5

L'articolo prevede per i percorsi pedonali adiacenti agli spazi carrabili il rispetto delle norme di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2 del D.M. 236/1989.

È garantita l'accessibilità ai marciapiedi attraverso l'impiego della medesima pavimentazione in masselli autobloccanti che garantiscono la planarità di tutte le superfici e che si portano al medesimo livello con il manto erboso delle aree verdi in progetto.

Punti 4.2.2 e 8.2.2

La norma richiede una pavimentazione pedonale antisdrucchiolevole con coefficienti di attrito stabiliti al punto 8.2.2.

Nel progetto sono previste pavimentazioni in autobloccanti che rispettano la norma e sono previste piccole rampe per favorire la discesa del disabile in carrozzina per superare il dislivello di quota tra il marciapiede e il piano stradale.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - art. 6

L'articolo prevede che nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità; le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote; gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persona che si muovono lentamente.

Nel progetto non si prevede la realizzazione di strade ad alto volume di traffico e, dunque non sono previsti attraversamenti pedonali.

SCALE E RAMPE - art. 7

L'articolo prevede per le scale e le rampe il rispetto delle norme contenute ai punti 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11 del D.M. 236/1989.

I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Il progetto non prevede scale ad uso per il pubblico.

Il progetto prevede piccole rampe fisse integrate nella pavimentazione per favorire la discesa del disabile in carrozzina per superare il dislivello di quota tra il marciapiede e il piano stradale.

ARREDO URBANO - art. 9

Tutti gli elementi di arredo urbano posti in opera saranno accessibili ai sensi dell'art. 4D.M. 236/89. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici saranno installati in maniera tale da essere agevolmente visibili e leggibili, in particolare tali dispositivi, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, saranno installate in modi da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persona su sedia a ruote.

Il progetto prevede elementi di arredo urbano conformi alla norma.

PARCHEGGI - art. 10

L'articolo prevede che per i parcheggi valgano le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

L'area a parcheggio prevista prevede tre parcheggi, opportunamente segnalati, di larghezza pari a mt. 3,20 riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.

CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI - art.11

L'articolo prevede che alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di

carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel progetto non si prevede la realizzazione di strade ad alto volume di traffico e, dunque non sono previsti particolari agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone disabili.

CONTRASSEGNI E SEGNALETICA - art. 12

Al termine dei lavori necessari alle opere di urbanizzazione e comunque a collaudo delle opere stesse saranno posti in opera, in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato "A" del D.P.R. 503/96.

Il progetto prevede l'apposizione di opportuna segnaletica conforme alla norma.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il sottoscritto arch. Massimo Cavallaro, nato a Santhià l' 1 Ottobre 1959, con studio in Santhià corso Nuova Italia 136 , iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 347, in qualità di progettista del Piano Particolareggiato a destinazione terziario e commerciale con contestuale Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Maurizio Canavese, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappatee dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,

DICHIARA CHE

il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Con osservanza,

Santhià, maggio 2020

Arch. Massimo Cavallaro
